



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. – 001772300886

Tel. 0932/970261

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO 1

CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO

Art.1 –

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto Accordo Quadro per i lavori di manutenzione manto stradale e sistemazione dei canali di regimazione delle acque, manutenzione dei sottoservizi (rete idrica e fognaria) delle strade interne al centro abitato., spazi indicati nel successivo articolo, secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato.

L'accordo quadro costituisce un contratto ai sensi degli articoli 3, lett. iii) e 54 del D.Lgs n.50.2016, che stabilisce le regole, le clausole, i prezzi e la disciplina organizzativa generale, relativi ad appalti di lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine da aggiudicare durante un periodo di durata stabilito dall'Amministrazione appaltante.

Art.2 –

Descrizione dei beni immobili

I lavori oggetto del presente dovranno effettuarsi sulle strade interne al centro abitato

Art. 3

Durata dell'appalto

I Lavori avranno durata fino ad esaurimento delle somme preventivate e comunque non superiore a mesi dodici a partire dalla data di consegna che sarà verbalizzato dal responsabile del procedimento. Qualora cause di forza maggiore, impedissero temporaneamente la prosecuzione della fornitura, il responsabile del procedimento ne disporrà la sospensione, ordinando immediatamente la ripresa quanto siano cessate le cause che l'anno determinata.

La ditta aggiudicataria darà inizio ai lavori, a partire dalla data di consegna, entro i termini di tempo stabiliti dall'art. 6 in funzione della tipologia dell'intervento.

art. 4

Descrizione sommaria dei lavori

Le opere comprese nell'appalto a titolo puramente indicativo e variabili a seconda delle necessità possono riassumersi nell'esecuzione degli interventi omnicomprensivi di manutenzione per riparazioni di anomalie stradali, come richiesto dalla D.LL, anche con caratteristica di urgenza e in notturno, eseguiti con personale e mezzi idonei, atti a soddisfare tutte le necessità per l'espletamento di tutte le fasi lavorative compreso approvvigionamenti materiali, posizionamento, cura, custodia diurna e notturna e ritiro, del materiale segnaletico temporaneo posizionato per attuazione del provvedimento di disciplina del traffico emesso per consentire l'esecuzione dei lavori nel luogo d'intervento, trasporti, scarichi e smaltimento dei rifiuti a discarica autorizzata e relativa presentazione del F.I.R. (formulario identificazione rifiuti), rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate corredate da fotografia anche su supporto informatico.

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si descrivono le tipologie di intervento più diffuse:

- *riparazioni di tratti di pavimentazioni stradali bituminose su carreggiate e/o marciapiedi*

mediante realizzazione di rappezzi con conglomerato bituminoso, squadratura e trattamento superficiale, eseguiti a mano e con idonee attrezzature,

- *fresatura di pavimentazione stradale esistente;*
- *esecuzione di scavi a sezione obbligata per formazione di cassonetto stradale;*
- *realizzazione di nuova fondazione stradale in materiale arido;*
- *fornitura e stesa in opera di conglomerati bituminosi per formazione di strati di base, di collegamento (binder) e di usura (tappeto);*
- *messa in quota di chiusini e pozzetti stradali;*
- *riparazione e/o rifacimento di tratti di marciapiedi e/o viabilità con pavimentazione in materiale lapideo, calcestruzzo o altre non bituminose, compreso la fornitura di nuovo materiale;*
- *riallineamento di cordonature stradali;*
- *risanamenti profondi di depressioni e/o rigonfiamenti localizzati;*
- *interventi su elementi ricadenti su corpi stradali (parapetti, balaustre ecc.)*
- *realizzazione e/o riparazione di tratti di fognatura;*
- *pulizia di cunette e caditoie stradali;*
- *sostituzione di griglie stradali.*

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte.

La lavorazione a mano è consentita soltanto per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l'uso di macchinari.

Art. 5

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto dei lavori a b.a. da pagarsi a misura è pari a € 29.032,00 di cui € 1.450,00 non soggette a ribasso per oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori ed € 6.968,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il valore complessivo degli appalti potrà variare in diminuzione per effetto di variazioni di bilancio e non sussiste diritto dell'Impresa al raggiungimento di un importo minimo; parimenti l'affidatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti, indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dal presente Accordo Quadro e derivanti da eventuali diminuzioni di qualsiasi importo del valore come sopra stimato dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, nè vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro medesimo.

Art. 6

Tipologia di intervento e individuazione delle prestazioni

I lavori che andranno ad eseguirsi sono suddivisi in tre distinte tipologie di intervento:

a)-Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica, da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

b)-Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da iniziare entro 24 ore dalla data di comunicazione.

c)-Lavoro programmato: individuato, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione, concordando con la Direzione Lavori tempi e modi di esecuzione. Da iniziarsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione.

I lavori che formano oggetto del contratto saranno di volta in volta segnalate dall'Amministrazione Comunale alla Direzione Lavori, il quale a sua volta mediante ordini dei lavori (O.D.L.) ne disporrà l'esecuzione con le modalità, il luogo, le prescrizioni ed i prezzi di cui al presente Capitolato d'onere, a prescindere dal relativo singolo importo.

Di conseguenza l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire qualunque prestazione ad essa richiesta a prescindere dall'importo e dalla categoria di opere da eseguire.

Art. 7

Tipo e tempi di intervento- rendicontazione ordinativi di lavoro eseguiti

La Direzione Lavori, a decorrere dalla data di consegna e per tutta la durata contrattuale, procederà ad emettere specifici affidamenti ordinativi scritti ODL (Ordinativi di lavoro) in relazione alle

necessità d'intervento che si renderanno di volta in volta necessarie.

La classificazione del tipo d'intervento e la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio della D.L e/o del RUP.

Gli ODL (ordinativi di lavoro) saranno trasmessi all'Impresa prevalentemente via e-mail o in casi di urgenza con qualsiasi altra forma (fax, telefonica, consegna a mano).

Tali ordinativi s'intendono come consegna particolare di ciascun intervento ordinato da eseguire nei termini del presente capitolato..

I lavori saranno assegnati dalla Stazione Appaltante suddivisi in distinte specifiche categorie così definite all'art.6.

L'Impresa, dopo l'assegnazione degli ODL procederà senza indugio ad iniziare ed eseguire i lavori in maniera continuativa per garantire la completa ultimazione dei lavori entro il termine fissato .

L'Assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto del Direttore dei Lavori.

All'interno del tempo contrattuale, l'ultimazione dei lavori si riferisce al termine fissato per l'esecuzione degli ordinativi di lavoro (ODL).

Il Committente può richiedere che l'Appaltatore svolga l'intervento richiesto in modo continuativo o senza soluzione di continuità, in occasione di particolari manifestazioni o lavorazioni e questo mettendo a disposizione ulteriore idoneo personale secondo le indicazioni della D.L.

Art. 8

Prezzi contrattuali

Saranno assunti come base per la valutazione delle opere i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari per le OO.P e precisamente secondo il prezzario regionale per le OO.PP: in Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità n. 17 Gab del 29 giugno 2022, se seppure qui non materialmente riportato si intende integralmente allegato al relativo contratto di appalto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura o a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 9

Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 10% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 10

Segnaletica

Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.

Nella realizzazione degli interventi l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone, sia nel corso dei lavori sia successivamente allo sgombero del cantiere, trattandosi di strade continuamente aperte al pubblico.

Art. 11

Consegna e sviluppo dei lavori

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi avverrà tramite redazione di verbale di consegna e da esso decorreranno i termini temporali di esecuzione stabiliti. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore.

Gli O.D.L. (ordinativi dei lavori) saranno trasmessi all'Impresa di norma on-line, all'indirizzo e-mail comunicato, o in casi di necessità con qualsiasi altra forma (fax, telefonica, consegna a mano), tali ordinativi s'intendono come consegna particolare di ciascun intervento commissionato da eseguire nei termini del presente capitolato. La consegna avviene alla data di comunicazione dell'ordine di lavoro.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Accordo Quadro non contenga tutti i termini che debbono disciplinare la prestazione dei lavori richiesta, il Comune si riserva di consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

In tal caso il Comune potrà svolgere una negoziazione e in caso di esito negativo l'appalto potrà essere aggiudicato al di fuori dell'Accordo Quadro.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106 del D. L.gs n. 50 /16.

Si intende esito negativo ogni situazione che determini non economicità delle prestazioni o anche mancato rispetto di norme relative a prezzi di riferimento obbligatori per il Comune.

In alternativa, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La Stazione Appaltante, si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore le località ove debbano essere preferenza iniziati i lavori, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico interesse. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopra citati oneri già compresi nei prezzi offerti in sede di gara.

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste per dare completi e ultimati i lavori richiesti dalla D.L.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto o tramite PEC alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel CSA o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente capitolato speciale di appalto, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione Appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite.

Art. 11.bis-

Rendicontazione ordinativi di lavoro eseguiti

Appena concluso l'intervento e comunque entro e non oltre al secondo giorno successivo alla data di ultimazione dell'intervento ordinato, devono essere comunicati dall'Appaltatore i dati relativi agli ordinativi di lavoro (ODL) affidati:

- Data esecuzione intervento (giorno conclusione intervento)
- Ora esecuzione intervento (ora conclusione intervento)
- dettaglio interventi eseguiti
- rendicontazione quantitativa lavorazioni con dettaglio articoli riferimento Elenco Prezzi
- eventuali note
- foto su supporto digitale e cartaceo (prima e dopo l'esecuzione dell'intervento)

Si precisa che le lavorazioni eseguite dovranno trovare corrispondenza nella tipologia e nelle quantità con quelle indicate in ogni O.D.L., eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Lavori.

Dopo l'esecuzione degli interventi, le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti, compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi che fosse stato necessario spostare e che dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dalla Direzione Lavori. Con la comunicazione di ultimazione dei lavori l'Impresa si assume piena responsabilità nei confronti del Comune o di terzi circa la piena agibilità ed utilizzabilità dell'area interessata dal cantiere.

Ad interventi eseguiti è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere superiore a giorni 3 (tre).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata esecuzione degli interventi.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 12

Lavori eventuali non previsti

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 13

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

Art. 14

Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni vigenti, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 15

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- la relazione tecnica
- il Capitolato speciale;
- l'Elenco di prezzi unitari ;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto a spese e cura dell'Impresa assuntrice;
- eventuali elaborati grafici e cartacei di progetto (se presenti).

Art. 16

Qualificazione dell'impresa appaltatrice

per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti .

- Aver eseguito negli ultimi cinque anni lavori di categoria OG3;
- Iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle Imprese artigiane istituito presso le CC.CC.I.A.A.
- Per le Imprese cooperative l'iscrizione , da almeno due anni, al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro
- Per tutte le Imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai superiori punti , il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 .-

Art. 17

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii., per partecipare alla gara di appalto è richiesta la prestazione cauzione provvisoria.

Art. 18

Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 19

Disciplina del subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 e dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 20

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 21

Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 22

Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e, in caso di consegna nelle more di tale stipula dovrà redigere e consegnare il Piano operativo per la Sicurezza fisica dei lavoratori. Detto P.O.S. farà integrante del contratto di accordo quadro.

Per quanto non previsto nel POS, trattandosi di interventi di manutenzione non predefiniti, e, qualora detti interventi ordinati fossero di natura e importo tale da richiedere la formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento o più in generale un coordinamento fra squadre diverse o fra subappaltatori o l'esecuzione comportasse l'organizzazione di un cantiere in senso tradizionale prima dell'esecuzione degli stessi, verrà steso un piano della sicurezza dettagliato ai sensi del 81/2008 e s.m.i., e tutte le normative vigenti all'atto della stesura del piano di sicurezza (sicurezza nei cantieri mobili) da predisporre almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio degli interventi operativi.

In ogni altro caso, per quanto non previsto nel POS e in tutti i casi in cui sussistano interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008, si provvederà tramite verbale di consegna e ripresa cantiere, sotto la responsabilità della ditta terza che eseguirà i lavori.

Art. 23

Criteri ambientali minimi

Per il rispetto dei criteri ambientali minimi, l'Impresa, durante tutta la durata contrattuale, dovrà attenersi a quanto prevede la normativa vigente.

Art. 24

Penali per ritardo e risoluzione del contratto

L'importo della penale è fissato in **EURO 50,00** per ogni giorno di ritardo (compresi i festivi) rispetto al termine previsto sia per l'attivazione che per la conclusione di ogni singolo intervento (immediato, urgente, programmato).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, e la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla data del ricevimento.

Il Comune di Monterosso Almo può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di Accordo Quadro e degli appalti durante il periodo di loro efficacia qualora :

- nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ponga in essere frodi verso il Comune di Monterosso Almo;
- nel caso di gravi o ripetute negligenze o di accertato inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi derivanti dal contratto di Accordo Quadro e dai conseguenti contratti d'appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da pregiudicare le condizioni di reciproca correttezza;

- abbandono, reiterate sospensioni, mancata effettuazione delle prestazioni da parte del personale addetto al servizio affidato;
- mancata/errata esecuzione e/o ritardi che pregiudicano gli standard di sicurezza per la pubblica incolumità degli utenti della strada;
- violazione grave delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;

In caso di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui sia configurabile un comportamento doloso o colposo della Ditta aggiudicataria, sorge in capo all'Amministrazione appaltante il diritto di affidare il servizio a terzi. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Art. 25

Flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'Impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando la facoltà del Comune di Carrara di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

Art.26

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per modelli, stampati e simili occorrenti per l'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore. Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R.26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro e di Bollo.

Art. 27

Anticipazione e pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato di **ogni contratto / ODL specifico** verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

I lavori saranno valutati a misura, si procederà quindi alla misurazione diretta delle quantità di lavoro eseguite per le categorie di lavoro affidate.

La stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa per i lavori regolarmente eseguiti al termine di ogni Ordine di lavoro e nel caso in cui ogni ordine di lavoro superi la durata di tre mesi con cadenza bimestrale. Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori. Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della L.R.T. n. 38/07 e s.m., il pagamento del corrispettivo dovuto sarà sospeso fino alla regolarizzazione delle posizioni della ditta appaltatrice, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi contributivi e/o assicurativi disattesi. Gli eventuali costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) verranno liquidati ad ogni singolo SAL in maniera percentualmente proporzionale all'importo lordo del SAL stesso.

Compilato il verbale di ultimazione dei lavori si rilascerà il certificato per l'ultima rata di acconto qualunque sia l'importo, al netto come sopra.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore.

Art. 28

Conto finale

Accertata l'ultimazione dei lavori da farsi risultare con apposito verbale, sarà provveduto alla compilazione del conto finale entro tre mesi da tale data.

Art. 29

Certificato di regolare esecuzione

Non appena ultimate le lavorazioni previste negli ordinativi di lavoro, l'Amm.ne appaltante potrà disporre per l'uso cui sono destinate, in tal caso la validazione positiva della lavorazione eseguita da parte della D.L deve intendersi come "regolare esecuzione provvisoria" dell'ordinativo di lavoro.

La D.L potrà richiedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione mail, verifiche puntuali delle lavorazioni eseguite, in tal caso l'Appaltatore dovrà garantire la presenza del tecnico e della squadra tipo operativa per eseguire le verifiche necessarie.

Gli oneri per l'espletamento delle verifiche richieste saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il certificato di collaudo è sostituito dal "Certificato di Regolare Esecuzione".

Detta operazione dovrà essere conclusa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e ss. m. e integrazioni.

Art. 30

Pagamento a saldo

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. La fideiussione a garanzia richiesta è costituita dall'importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra certificato di regolare esecuzione ed il rispettivo certificato definitivo.

In sede di pagamento del saldo finale, il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall'art. 24 del presente Capitolato speciale di Accordo Quadro.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 C.C.

Art. 31

Definizione delle controversie

Per la definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante è comunque esclusa la competenza arbitrale.

CAPITOLO 3

SPECIFICHE TECNICHE

Art.32

Qualità' e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto dovranno presentare tutte le caratteristiche perché sia garantita la buona riuscita dei lavori.

In genere non si prescrive alcuna provenienza dei materiali, lasciando l'Appaltatore libero di prelevarli dai siti che riterrà di propria convenienza, purché presentino i requisiti richiesti.

Non saranno tuttavia messi in opera se prima non siano stati riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

Tale accettazione non esonera peraltro l'Appaltatore dall'obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d'opera, quei materiali che o per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento e rendessero l'opera meno perfetta.

L'Appaltatore dovrà prestarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori designati dalla Direzione Lavori, nonché alle relative tasse per il rilascio delle certificazioni.

I materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non saranno ritenuti idonei, dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spesa dell'Impresa appaltatrice, la quale non potrà accampare diritti e compensi di qualsiasi genere.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che la Direzione Lavori accerti siano eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali che siano, per qualità, misura o peso, di cattiva qualità e/o diversi da quelli prescritti e accettati.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumenti dei prezzi, ed il computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

ART. 33

Requisiti dei materiali

Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

Calci. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti, le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e UNI EN459-2.

Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.

Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (Legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e

s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza l'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottolosi o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 34 Demolizioni

GENERALITA'

Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle

in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le strutture e materiali restanti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione Appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

L'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc. intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni relative.

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle discariche autorizzate e si intendono compresi i relativi oneri di smaltimento.

DEFINIZIONI

Scarificazione stradale: operazione di rottura superficiale della pavimentazione stradale, preparatoria ad altre operazioni.

Taglio di pavimentazioni stradali: esecuzione di traccia della pavimentazione stradale, preparatoria ad altre operazioni.

Demolizioni e rimozioni varie: smantellamento graduale di elementi che costituiscono la strada, effettuato con mezzi meccanici.

Regolarizzazione del bordo della buca: operazione di taglio superficiale del bordo della pavimentazione.

INDICAZIONI PROCEDURALI

La demolizione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune cautele e deve essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura. Il taglio deve avere una profondità sufficiente ad assicurare l'andamento rettilineo dello scavo, senza sbavature e strappi della superficie stradale pavimentata e non interessata dallo scavo medesimo.

Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali più quella della parte centrale del cavo.

La demolizione delle murature di qualsiasi genere compreso il C.A. deve essere eseguita con mezzi meccanici e/o manuali e deve limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato e/o in aree indicate dal Progetto.

Nelle strade lastricate: la rimozione delle pietre deve essere eseguita con l'uso di attrezzature tali da evitare la rottura delle lastre, ricorrendo all'allentamento delle stesse con idonei mezzi; la larghezza della rimozione deve essere estesa alle pietre eventualmente smosse.

Nei marciapiedi lastricati devono essere adottate le modalità sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione, prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato o lista ed della zanella.

Art. 35

Lavori di riparazione in genere

Nei lavori di riparazione é compresa ogni e qualsiasi manovra, forniture e magisteri per dare le parti riparate complete e finite e funzionanti in opera.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

CAPITOLO 4

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART.36

Norme generali

Le quantità dei lavori a misura e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici, a numero, a misura lineare, superficiale o volumetrica e a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori a corpo dovranno essere comprensivi di ogni tipo di prestazione d'opera e onere per i materiali impiegati per avere l'oggetto finito e compiuto nella sua unitaria interezza, così come descritto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati applicando i prezzi unitari secondo le misure fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare per spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la D.L. abbia ordinato per scritto diverse dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di risarcimento a carico dell'Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dalla D.L. e dall'Impresa.

Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel caso in cui le lavorazioni non siano conformi a quanto richiesto, l'Amm.ne si riserva la facoltà di accettarle (se comunque conformi alla normativa vigente in materia) e di non corrispondere alcuna remunerazione per tale intervento.

ART.37

Elenco prezzi

L'elenco dei prezzi unitari allegato al progetto è parte integrante del contratto

Nel prezzo di ogni singola voce di E.P.U. sono sempre compresi e compensati (salvo diversa indicazione riportata nella descrizione della voce stessa) tutti gli oneri ed i magisteri comuni alla categoria di lavoro inerente quel paragrafo.

I prezzi unitari sono stati ricavati dal prezzario della Regione Sicilia attualmente in vigore che si intendono parte integrante del presente progetto anche se non materialmente allegati.

Art.38

Interventi omnicomprensivi

Gli interventi omnicomprensivi saranno contabilizzati a numero, a misura lineare, superficiale o volumetrica e a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Art.39

Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente occasionali e potranno verificarsi solo per lavori non ricompresi nell'elenco prezzi; in ogni caso non verranno riconosciuti o compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della D.L.

Art. 40

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi del prezzario di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d'asta.

Circa i lavori a misura ed a corpo essi comprendono, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

a) Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno

essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- 1) per la fornitura di materiali;
- 2) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

b) Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

c) Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Monterosso Almo li _____

Il tecnico

Geom. Bucchieri Giuseppe

